

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Maria MASI	Presidente
- Avv. Francesco Emilio STANDOLI	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	Componente
- Avv. Gabriele MELOGLI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Giovanna OLLA'	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Baldi ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'Avvocato [RICORRENTE] rappresentato e difeso dal Prof. [OMISSIS] avverso la decisione n. 1/2016 assunta in data 17/10/2016, depositata in data 21/10/2016 e notificata via PEC in data 01/02/2017 con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Salerno deliberava il richiamo verbale;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Giampaolo Brienza svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Il CDD di Salerno procedeva disciplinarmente nei confronti del dott. [RICORRENTE], del foro di Salerno, per violazione dell'art. 36 CDF (Divieto di attività professionale senza titolo e

di uso di titoli inesistenti), sulla scorta dell'esposto depositato dal sig. [ESPONENTE] il 24/06/2014, nel quale si riferiva che il professionista si costituiva alle udienze pubbliche del 21/11/2013 e del 22/05/2014 davanti al Tribunale Amministrativo di Napoli, sezione di Salerno, indossando la toga dinanzi all'organo collegiale, pur essendo un praticante abilitato. Il CDD di Salerno, con delibera 18/05/2016 citava l'incolpato a comparire per il 20/06/2016, seduta poi rinviata al 17/10/2016. L'incolpato produceva copia conforme di due deleghe, rilasciate dalla Cancelleria del TAR Salerno, con cui l'Avv. [OMISSIS], quale patrocinatore, gli affidava l'incarico di sostituirlo nel procedimento R.G. [OMISSIS]/2012, quale "praticante avvocato abilitato". All'esito dell'istruttoria, il CDD riteneva il [RICORRENTE] responsabile non della violazione dell'art. 36 CDF (*Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti*), bensì di quella dell'art. 12 CDF (*Dovere di diligenza*) in quanto aveva esercitato attività di patrocinio legale non consentita (in quanto davanti ad organo collegiale) e perciò illegittima e dunque idonea ad invalidare gli atti processuali assunti con il suo ministero. In considerazione del fatto che la parte non subiva alcun pregiudizio dalla condotta dell'incolpato, del carattere lieve e scusabile dell'infrazione nonché di una prognosi positiva circa il comportamento futuro del professionista, deliberava nei suoi confronti il richiamo verbale.

Il [RICORRENTE], come rappresentato e difeso, interpone impugnazione avverso la deliberazione del CDD di Salerno, chiedendo al CNF la rimessione in termini per errore scusabile là dove il Collegio adito ritenesse impugnabile la decisione entro i 20 giorni previsti dal previgente ordinamento, e l'annullamento della decisione per infondatezza dell'incolpazione, ovvero in subordine per ragionevole dubbio ovvero insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito contestato, nonché per violazione del principio del *favor rei*.

DIRITTO

Va innanzitutto rilevato che il ricorso è tempestivo in quanto proposto nel termine prescritto dal nuovo ordinamento professionale senza che debba disporsi alcuna rimessione in termini.

In via preliminare è d'uopo rilevare che il richiamo verbale, sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare (art.22 cdf), presuppone comunque l'accertamento di un illecito deontologico (anche se lieve e scusabile) e costituisce pur sempre un provvedimento afflittivo, sicché se ne deve ammettere l'impugnabilità dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte dei soggetti legittimati, se pronunciato all'esito della fase decisoria. Per le stesse ragioni, anche se pronunciate all'esito della fase istruttoria preliminare, il provvedimento è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. e dal Consiglio dell'Ordine presso cui l'avvocato è iscritto, mentre quest'ultimo può invece proporre, in tal caso, eventuale opposizione avanti al CDD medesimo ex art.14, comma 4-bis Reg. CNF n.2/2015. Sul

punto *ex multis* (CNF sentenze nn. 43/2020; 2/2020 209/2021).

Passando all'esame del ricorso, si evidenzia che con il primo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 2, della nuova legge professionale, che all'ultimo periodo così dispone: *“gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta”*. Poiché tale norma consente al praticante abilitato la sostituzione del *dominus* titolare dell'incarico professionale, non avrebbe violato alcuna norma deontologica.

La disciplina previgente, dettata dall'art. 9 del RD n. 1578/1933, consentiva all'avvocato di farsi sostituire in udienza da altri colleghi, consentendo di conferire delega anche al praticante abilitato nei giudizi di competenza del Pretore. Del pari, l'art. 8 del medesimo RDL n. 1578/1933, consentiva al praticante abilitato l'esercizio professionale autonomo limitatamente ai procedimenti di competenza pretorile ed aveva una durata massima di sei anni. I limiti di competenza per l'esercizio autonomo erano dettati dall'art. 7 della legge n. 479/1999, che così dispone: *“1. I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abitazione al patrocinio, possono esercitare l'attività professionale ai sensi dell'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente:*

***a)** negli affari civili: 1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni; 2) alle cause per azioni possessorie, salvo il disposto dell'art. 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'art. 688, secondo comma, del codice di procedura civile; 3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;*

***b)** negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall'art. 550 del codice di procedura penale.*

La nuova legge professionale, come evidenziato dallo stesso ricorrente, ricalca la disciplina previgente, nel prevedere la facoltà dell'avvocato di farsi sostituire da un praticante abilitato, conferendogli delega scritta (art. 14, comma 2); tale disposizione, tuttavia, va coordinata con quanto dettato dall'art. 41, comma 12, in tema di patrocinio sostitutivo, che dispone quanto segue: *“nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace,*

in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro".

La nuova disciplina dettata dal legislatore, come sottolineato da questo Consiglio Nazionale Forense (cfr. pareri nn. 3 e 4 del 2019) limita l'attività del praticante alla sola sostituzione del *dominus* e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo davanti agli uffici giudiziari specificamente indicati dalla legge (senza limiti di valore davanti al Tribunale civile), per una durata di cinque anni.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, in subordine, la violazione del principio di non colpevolezza, in considerazione della novità della disciplina rispetto a quella precedente, che prevedeva limiti per la competenza e per il valore, rilevando la mancanza di un "diritto vivente" sulla questione interpretativa in esame e la sussistenza di ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'incolpato. Sul punto richiama, a sostegno delle proprie tesi, alcuni pareri domestici in materia.

Con il terzo motivo di ricorso l'Avv. [RICORRENTE] lamenta il difetto dell'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare, in quanto non avrebbe tenuto una condotta cosciente e volontaria.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione del principio del *favor rei* e degli artt. 6 e 7 CEDU, in quanto in assenza di un diritto vivente l'incolpato andava assolto. Coglie nel segno la denunciata assenza dell'elemento psicologico.

Per ciò che riguarda l'elemento soggettivo è appena il caso di segnalare che ai fini dell'integrazione dell'illecito disciplinare è richiesta la volontarietà con la quale l'atto deontologicamente rilevante è stato compiuto (cfr CNF n. 2/2022; 209/2021).

Alla luce di tanto questo Consiglio Nazionale ritiene fondato il terzo motivo di ricorso, anche in considerazione che l'Avv. [RICORRENTE] ebbe ad agire su apposita delega del proprio *dominus* e sul punto non sembrano esservi contrapposizioni tra le parti.

Non sfugge che ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare è sufficiente la volontarietà del comportamento dell'incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la "*suitas*" della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo.

Nel caso di specie, tuttavia, a parere di questo Consiglio Nazionale non sussiste una speci-

fica e chiara consapevole volontà del [RICORRENTE] il quale, è bene ribadirlo, non ebbe a sottoscrivere atti, ma semplicemente a presenziare in sostituzione del suo *dominus* all'udienza di merito innanzi al TAR, così che il [RICORRENTE] non ebbe a svolgere alcuna difesa propria della parte. La conclusione è sorretta anche dalla considerazione che il ricorrente ebbe ad agire in forza di delega scritta da parte del suo *dominus*, nei confronti del quale non poteva non nutrire profonda ed illimitata fiducia e stima non solo personale ma soprattutto professionale per essere il suo "*maestro*", il quale proprio con il conferimento della procura scritta lo invitava a sostituirlo. Tale circostanza costituisce un evidente elemento di affidamento e rassicurazione, nè può tacersi che proprio il sentimento di grande rispetto che il ricorrente nutriva nei confronti del delegante lo ha indotto ad eseguire quanto richiesto con evidenza di *metus reverentialis*. L'assoluta particolarità della situazione, in adesione al principio del *favor rei*, conduce questo Collegio a ritenere carente l'elemento psicologico della condotta del [RICORRENTE], tratto in errore dal proprio *dominus*.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso.

Dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2022.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Francesco Emilio Standoli

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Maria Masi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 28 ottobre 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria